

L.R. PUGLIA 23 marzo 2015, n. 8 ⁽¹⁾.

Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#), come modificata dalla [legge 17 maggio 1991, n. 162](#) e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, [articolo 1, comma 109](#).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 27 marzo 2015, n. 43.

Art. 14 *Modalità di ricerca e raccolta.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere livellato a regola d'arte.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "venghella" o dello "zappetto", aventi la lama di lunghezza non superiore a 15 cm e larghezza in punta non superiore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili.

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limitato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

6. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i.

7. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei tartufi muniti di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti vaccinali e antiparassitari certificati e iscritti all'anagrafe canina.

8. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera e individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato (*T. magnatum*) e due chilogrammi per le rimanenti specie. Il superamento di tali limiti è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo tartufo raccolto nella giornata.

9. Nelle tartufaie controllate o coltivate non è posto alcun limite di raccolta.

10. L'esercizio della ricerca e raccolta effettuate in forma associata, oppure dal singolo proprietario o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di loro proprietà, comporta l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 15 *Calendario di raccolta.*

1. Il calendario annuale per la raccolta dei tartufi nella regione Puglia è articolato come di seguito indicato:

- a) *Tuber magnatum* dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- b) *Tuber melanosporum* dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) *Tuber brumale* var. *moschatum* dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) *Tuber aestivum* dal 1° maggio al 30 novembre;
- e) *Tuber uncinatum* dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- f) *Tuber brumale* var. *brumale* dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g) *Tuber borchii* dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) *Tuber macrosporum* dal 1° settembre al 31 dicembre;
- i) *Tuber mesentericum* dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In presenza di particolari situazioni climatiche la Regione, sentiti gli enti competenti di cui all'articolo 8, può stabilire variazioni ai periodi indicati al comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche contingenti, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

3. Le variazioni al calendario di ricerca e raccolta, che comunque non possono mai anticipare l'apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale sentiti gli enti competenti.

4. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.